

COPIA



Comune di Ossana
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 46/15
del
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REALIZZAZIONE LEGNAIA A SERVIZIO DELLA P.ED. 412 SITA NELLA FRAZIONE FUCINE IN C.C. DI OSSANA A DISTANZA INFERIORE DALLE NORME URBANISTICHE IN VIGORE.

L'anno **duemilaquindici** addì **tre** del mese di **novembre** alle ore 20.30, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Ossana, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

DELL'EVA LUCIANO	- <i>Sindaco</i>
COSTANZI SANDRO	- <i>Vice Sindaco</i>
ANGIOLETTI DARIO	- <i>Consigliere</i>
BEZZI ERVINO	- <i>Consigliere</i>
BEZZI FABIO	- <i>Consigliere</i>
BEZZI MICHELA	- <i>Consigliere</i>
BEZZI PAOLA	- <i>Consigliere</i>
DALLA TORRE ROBERTO	- <i>Consigliere</i>
MARINELLI LAURA	- <i>Consigliere</i>
MATTEOTTI FLORA	- <i>Consigliere</i>
MATTEOTTI VITTORIO	- <i>Consigliere</i>
PANGRAZZI NICOLA F.	- <i>Consigliere</i>

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Loiotila Giovanna

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Dalla Torre Roberto e Matteotti Flora

OGGETTO: REALIZZAZIONE LEGNAIA A SERVIZIO DELLA P.ED. 412 SITA NELLA FRAZIONE FUCINE IN C.C. DI OSSANA A DISTANZA INFERIORE DALLE NORME URBANISTICHE IN VIGORE.

Premesso :

Che il Signor Zanella Roberto nato a Cles il 26.09.1968 residente in Via San Michele nr. 7/a – 38026 Ossana (TN), ha depositato in data 22.12.2014 ns. prot. 5435, la SCIA edilizia relativa ai lavori di “ Realizzazione legnaia a servizio della P.ed. 412 sita nella Frazione di Fucine in C.C. di Ossana “.

Che come si evince dalla documentazione allegata alla SCIA edilizia, la distanza del costruendo manufatto accessorio dalla proprietà pubblica P.ed. 511 che identifica catastalmente l’edificio bocciodromo di proprietà del Comune di Ossana, risulta inferiore a ml. 3,00 e a mt 10,00 come previsto dalle normative di legge in vigore.

Che l’intervento non altera in alcun modo l’utilizzo pubblico della particella edificiale 511 (bocciodromo), né tantomeno arreca servitù dirette ed indirette tali da impedirne il libero utilizzo da parte dell’Amministrazione del proprio immobile.

Che la pratica è stata esaminata in Commissione edilizia comunale esprimendo parere favorevole con prescrizioni in data 09.09.2015 nr. 1, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni: “ *Venga acquisito il nulla osta del Consiglio Comunale per la riduzione della distanza dalla particella edificiale 511 (Bocciodromo)* “.

Visto il Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n° 549 di data 07.04.2015 con le relative norme di attuazione ed in particolare l’art. 53 “ Costruzione di legnaie “ ;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale nr. 2023 dd. 03.09.2013 e ss.m.. ed in particolare art. 58 della L.P. 04.03.2008 nr. 1, nonché l’art. 7 “ Distanze da applicare per i manufatti accessori mt 3.00 “ dell’allegato 2 “ Disposizioni provinciali n materia di distanze” ;

Vista la DPGP 2088 dd. 04.10.2013 art. 70 della L.P. 05.09.1991 nr. 22 art. 64 della L.P. 04.03.2008 nr. 1 – (testo coordinato dell’Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta Provinciale nr. 909 dd. 03.02.1995 come riapprovato con la deliberazione della G.P. nr. 890 dd. 05.05.2006 e successivamente modificato con le deliberazioni nr. 1427 dd. 01.07.2011 e nr. 2088 dd 04.10.2013/04.10.2013) Art. 63 a bis “ *la realizzazione di fabbricati pertinenziali di edifici esistenti, sulla base di un’ adeguata motivazione e previo parere della commissione edilizia, purché sia previsto l’aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell’edificio preesistente*”

Visto l’art. 17 della L. 06.08.1967 nr. 765

Visto l’art. 9 del D.M. 02.04.1968 nr. 144

Vista la SCIA presentata in data 22.12.2014 prot. 5435 ed i relativi elaborati tecnici;

Visto l’art. 4 del Prg. “ Indici Urbanistico edilizi : definizioni generali “ delle norme di attuazione del P.R.G. al punto 10) che recita testualmente:

b) “Salvo che non sia diversamente definito nei singoli articoli, la distanza è il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni tra la proiezione orizzontale dell’edificio (con esclusione degli sporti di gronda e delle pensiline, dei poggioli e balconi purché non eccedenti la dimensione di ml. 1,50) e la proiezione degli edifici finitimi, il confine di proprietà, il ciglio stradale.”

f) “Distanza minima dal confine

La distanza minima dal confine deve essere pari a metà dell’altezza dell’edificio o dei singoli corpi di fabbrica da costruire e comunque non inferiore a ml. 5,00. E’ tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio ad edifici esistenti. Peraltro per costruire a distanza dal confine inferiore a quella sopraddetta occorre il consenso del proprietario finitimo, espresso con apposita servitù debitamente intavolata che garantisca il rispetto della distanza minima tra le costruzioni.

Nel caso di interventi soggetti a piani subordinati non è necessario rispettare tali distanze minime dai confini fra lotti del medesimo piano esecutivo.”

Visto il parere favorevole con prescrizioni dell’ufficio tecnico :

“ Il rilascio della concessione viene subordinato all’ottenimento del nulla osta da parte del Consiglio Comunale per la realizzazione del manufatto a distanza inferiore di mt. 3 dal confine comunale (Bocciodromo) ed a distanza inferiore di ml 10 dall’ edificio bocciodromo.

La distanza di mt. 10 fra edifici viene fissata ai sensi dell’art. 9 del D.M. dd. 02.04 1968, nr. 1444, (distanze fra fabbricati) -, emanata in attuazione dell’art. 17 della legge 06.08.1967 nr. 765, che ha lo scopo di salvaguardare la costruzione degli edifici dal punto di vista igienico sanitario. Trattandosi di locale accessorio e quindi non abitabile e considerato che la P.ed. 511 (bocciodromo) risulta completata, la costruzione della nuova legnaia di fatto non pone vincoli diretti e/o indiretti nei confronti dell’edificio pubblico, pertanto ritengo che sotto il profilo urbanistico possa essere concessa la deroga.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la discussione che precede ed i vari interventi dei Consiglieri comunali,
- Considerato che l'intervento può essere realizzato senza pregiudizio al pubblico interesse;
- Ritenuto pertanto accogliere la domanda del Signor Zanella Roberto nato a Cles il 26.09.1968, residente in Via San Michele nr. 7/a – 38026 Ossana.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

Con n. 11 voti favorevoli n. 0, contrari n. 0 e astenuti n. 0 legalmente espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati

D e l i b e r a

1. Di autorizzare, per quanto esposto in premessa il Signor Zanella Roberto nato a Cles il 26.09.1968, residente in Via San Michele nr. 7/a – 38026 Ossana , alla costruzione a distanza inferiore da quelle indicate dalle norme sopra richiamate dalla P.ed. 511 (bocciodromo), come risulta dall'elaborato tecnico planimetrico redatto dal P.Ind. Ivo Dalla Torre e allegato alla SCIA nr. 8/2015 dd. 22.12.2014;

2. di inviare copia della presente al proprietario della Particella Edificale 412 in C.C. Ossana.

3. di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;*
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;*
- c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i.*

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luciano Dell'Eva
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
f.to

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Ossana, Lì 23.10.2015

IL RESPONSABILE DEL'UFFICIO TECNICO
geom. Luca Delpero
F.TO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno **04.11.2015** all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

Deliberazione esecutiva il **15.11.2015** ai sensi dell'art. 79 comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 16.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila